

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4456**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VEGAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2000**

—————

**Assegno aggiuntivo di superinvalidità**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ci piace precisare che il presente disegno di legge, sebbene riguardi i grandi invalidi di guerra e per servizio militare, non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato in quanto non prevede alcun miglioramento dei loro trattamenti pensionistici.

Il provvedimento concerne infatti il semplice cambiamento di denominazione di alcuni assegni accessori la cui erogazione, essendo subordinata alla concessione del servizio di accompagnamento svolto da militari di leva, verrebbe meno a causa dell'abolizione della leva stessa.

In particolare, i commi quarto e quinto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, prevedono che in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare, i grandi invalidi di guerra ivi individuati possono chiedere a domanda l'erogazione di assegni di integrazione.

Di qui il fondato timore dei grandi invalidi più colpiti (ciechi biamputati, ciechi, monoamputati, ciechi, grandi invalidi per man-

canza dei quattro arti, malati mentali gravi e biamputati) di perdere gli assegni integratori dianzi detti, nonchè la speciale indennità aggiuntiva riconosciuta ai ciechi, biamputati e ai grandi invalidi affetti dalla amputazione dei quattro arti ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e le ulteriori integrazioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, in favore dei ciechi amputati di un arto superiore o inferiore e dei ciechi affetti anche da sordità.

Si ravvisa, quindi, la necessità di approvare il presente disegno di legge che modifica esclusivamente la denominazione degli assegni sopra citati conglobandone l'ammontare complessivo in un unico assegno aggiuntivo della superinvalidità prevista dalla tabella E annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, erogazione questa che, ricordiamo, non reca alcun miglioramento economico ai trattamenti pensionistici attualmente percepiti dai grandi invalidi sopra menzionati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno aggiuntivo di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 all'assegno aggiuntivo di superinvalidità di cui al comma 1 spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno aggiuntivo di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostitutivo dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

